



Ai docenti
Agli alunni ed alle famiglie
Agli assistenti amministrativi
Al personale ATA
AL DSGA
ATTI / ALBO

OGGETTO: PRIVACY E PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI ED ESAMI 2022/2023

Si comunicano, per opportuna conoscenza di tutto il personale della scuola, le disposizioni del Ministero per il corrente anno in relazione alla diffusione degli esiti scolastici.

1. Vademecum del Garante

Le disposizioni contenute nel [Vademecum "la scuola a prova di privacy"](#) – edizione 2023 - messo a disposizione dal Garante nel maggio 2023 e che attualizza ed amplia i contenuti già presenti nel vademecum diffuso nel 2016.

In esso, nella sezione VOTI ED ESAMI, viene detto:

Le informazioni sul rendimento scolastico e sulla pubblicazione dell'esito degli esami sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal Ministero.

Salvo lo specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esami di Stato, non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini (vedi appendice, [doc. web n. 9367295](#)).

La pubblicazione dei voti online costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all'attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati. Una volta pubblicati, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica, determinando un'ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità.

*Pertanto gli **esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione** vanno resi disponibili, con la sola indicazione **"ammesso"** e **"non ammesso"** alla classe successiva, (ivi*

compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati) nell'area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.

I voti riportati nelle singole discipline dall'alunno, invece, sono riportati nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali il singolo studente o la propria famiglia.

Il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

2. Le indicazioni del Ministero per l'anno scolastico 2022/23

Le disposizioni specifiche stabilite dal Ministero per l'anno scolastico 2022/2023 attraverso i seguenti documenti:

- [OM 45/2023 per il secondo ciclo di istruzione](#)
- [nota informativa esami di stato primo ciclo anno 2023](#)

viene evidenziato:

➤ **Pubblicazione esiti scrutini finali scuole secondarie di II grado:**

L'Art. 3, comma 2 dell'**OM del secondo ciclo** dispone che "in sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Testo unico, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura "ammesso" e "non ammesso" all'esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

➤ **Pubblicazione esito esami secondarie di II grado**

L'art. 29, comma 1 afferma che "L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, al termine delle operazioni di cui all'articolo 28 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso".

3. Cosa deve fare la scuola

In sintesi le scuole devono quindi seguire le seguenti disposizioni:

3.1 Comunicazione esiti scrutini

Gli esiti degli scrutini devono essere pubblicati nel registro elettronico nelle seguenti aree:

- **area riservata alla classe:** riportare gli esiti degli scrutini con la sola indicazione della dicitura “Ammesso” / “Non Ammesso” / “Sospensione del giudizio” (nel caso delle classi terminali: “Ammesso” / “Non Ammesso” alla prova d’esame ivi compresi i crediti scolastici attribuiti). Non devono essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.
- **area riservata allo studente:** riportare gli esiti dello scrutinio con i voti in tutte le discipline, il voto in condotta e il credito scolastico (per le classi quinte quello dell’ultimo anno e complessivo).

3.2 Comunicazioni esiti esami

Gli esiti degli esami, con l’indicazione di punteggio finale conseguito, devono essere resi noti non solo mediante il registro elettronico (accesso limitato ai componenti di una stessa classe) ma anche mediante l’affissione dei tabelloni.

- **Registro elettronico:** riportare l’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode. Mettere la sola dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. Non devono essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.
- **Affissione dei tabelloni:** presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione vanno affissi i tabelloni con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode. Mettere la sola dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. Non devono essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

3.3 Le eccellenze

L’Art. 29, c. 4 dell’OM 45/2023 dispone che *“nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di **cento/centesimi con l’attribuzione della lode**, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’[Albo nazionale delle eccellenze](#)”*. In pratica, prima di operare la comunicazione ad INDIRE dei dati personali dell’alunno che ha conseguito la lode la scuola dovrà sottoporre ad esso una informativa e provvedere quindi all’acquisizione del consenso al trattamento ([modello informativa e modulo di consenso](#)).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Giuliana Fiaschè

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93